

- che il tasso di inflazione programmato anno 2010 (TIP) è stato fissato dal DPEF nell'1,5%;
- che la base di calcolo è costituita dallo stipendio minimo tabellare di qualifica vigente al 1° gennaio 2010;
- la misura mensile dell'indennità di vacanza contrattuale (da aprile a giugno 2010 il 30% del TIP; da luglio 2010 il 50% del TIP);
- che, a decorrere dal 2011, in caso di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, proseguirà la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura mensile definita a luglio 2010 e pari al 50% del TIP 2010;
- che per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008-2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni – nelle misure mensili definite a luglio 2006 (per il biennio 2006-2007) e a luglio 2008 (per il biennio 2008-2009) – fino alla loro definitiva sottoscrizione.

## 6.4 Andamenti generali della contrattazione collettiva nazionale

### *Il Quadro generale*

Ai fini della ricostruzione del quadro normativo generale, con riferimento alle norme che, a regime, regoleranno il sistema della contrattazione nazionale si rinvia a quanto già esposto nel paragrafo 6.2.

Con riferimento alla tornata contrattuale relativa al quadriennio normativo 2006-2009 ed ai relativi bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, il sistema resta tuttavia regolato, in via transitoria, dal previgente sistema normativo e contrattuale.

Sotto il primo aspetto (normativo) si fa ancora riferimento alla procedura vigente antecedentemente l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, per quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, del predetto decreto legislativo, che stabilisce che: "Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso". Quindi per le norme a carattere procedurale (comitati di settore, contratti di durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva, tempi e procedimento, termine finale per l'entrata in vigore dei contratti collettivi al decorso del quale il contratto diviene direttamente applicabile) si fa ancora riferimento alle norme previgenti l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009.

Sotto il secondo aspetto (contrattuale), analogamente, la tornata contrattuale si completa con riferimento ai preesistenti comparti e aree di contrattazione collettiva, attualmente definiti ai sensi del secondo comma dell'art. 40, vecchio testo, del d.lgs. 165/2001, ai sensi del quale: "mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti di contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei e affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distribuzione di ruolo e funzioni.

Sulla base di tale indicazione normativa, relativamente al personale non dirigenziale, i comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 sono stati definiti dal CCNQ dell'11 giugno 2007 che li ha individuati nei seguenti:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali <sup>(20)</sup>;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale-AFAM;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale della Scuola;
- Comparto del personale dell'Università.

Il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è regolato nell'ambito del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali (art. 9, comma 2, del CCNQ).

Le aree relative al personale dirigenziale sono invece definite dal CCNQ del 1° gennaio 2008, che le identifica nelle seguenti:

- Area I: dirigenti del comparto dei Ministeri, ivi compresi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007, n.120.
- Area II: dirigenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
- Area III: dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del comparto del Servizio sanitario nazionale.
- Area IV: dirigenza medico-veterinaria, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale.
- Area V: dirigenti dei comparti Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
- Area VI: dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici, ivi compresi i professionisti del comparto Enti pubblici non economici, collocati in

---

<sup>20</sup> Il CCNQ 2002-2005 (18 dicembre 2002) prevedeva anche il comparto "Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", che includeva il personale dell'*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS)* e il personale del *Corpo nazionale dei vigili del fuoco*. Il nuovo CCNQ del 2006-2009 (11 giugno 2007) ha soppresso il suddetto comparto con riassorbimento del personale AAMS nel Comparto delle "Agenzie fiscali" (nel quale non è più ricompresa l'Agenzia del Demanio), mentre il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce, per espressa previsione di legge, un autonomo comparto sottoposto a procedimenti negoziali di tipo pubblicistico.

apposita separata sezione ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 (vecchio testo).

- Area VII: dirigenti dei comparti Università e delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
- Area VIII: dirigenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono, peraltro, in corso le trattative per la definizione dei quattro comparti e delle quattro aree per il personale delle pubbliche amministrazioni previste dal “nuovo” art. 40, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (*infra* 6.2.): per i nuovi comparti/aree la durata contrattuale avrà carattere triennale con coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica -ad oggi quadriennale- e di quella economica attualmente biennale (ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 54 del d.lgs. 150/2009, nonché ai sensi dell'accordo quadro sulla riforma del modello contrattuale del 22 gennaio 2009 e della successiva intesa applicativa per i comparti del pubblico impiego del 30 aprile 2009).

### **6.5 Stato di avanzamento della tornata contrattuale 2006-2009: in particolare il biennio 2008-2009**

#### *Considerazioni generali*

Nel corso del 2010 si è praticamente completata la tornata contrattuale “normativa” 2006-2009, ivi compresi i relativi bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, ciò sia con riferimento al personale inquadrato nei comparti che per quello inquadrato nelle aree dirigenziali. Si tratta di un'accelerazione significativa, soprattutto con riferimento ai tempi medi di stipulazione relativi ai pregressi periodi contrattuali, resa possibile dall'accordo raggiunto fra Governo ed organizzazioni sindacali il 30 ottobre 2008.

Il procedimento di contrattazione si è svolto nel quadro ordinamentale dettato dall'art. 47 del d.lgs. 165/2001, modificato prima dalla legge 266/2005 (art. 1, comma 548), poi dall'art. 67, comma 7, lett. a) del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la legge 133/2008. Tale complesso normativo, rimasto transitoriamente in vigore ai sensi dell'art. 65, comma 5, del d.lgs. 150/2009 (*infra* 6.4.), ha consentito un significativo snellimento dei tempi medi intercorrenti tra la sottoscrizione delle singole ipotesi di accordo e la certificazione della Corte dei conti. Qualora tale certificazione non sia positiva, deriva

peraltro, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 67, del d.l. 112/2008, un impedimento alla stipula ovvero l'inefficacia delle singole clausole valutate in modo non positivo (*infra* 6.1.1.).

L'esame della Corte non si esercita su atti amministrativi ma su contratti collettivi, espressione di autonomia ed effetto di procedimenti negoziali privatistici: risulta quindi preclusa, in caso di mancata certificazione positiva, l'esperibilità da parte del Governo, della procedura mirante a disporre la "registrazione con riserva" (art. 25 del T.U. n. 1214 del 1934).

#### *Ripartizione delle risorse (biennio 2008-2009)*

Sul piano relativo alla ripartizione delle risorse, i contratti relativi al biennio 2008-2009 sono stati finanziati nel limite complessivo del 3,2% (inflazione programmata del biennio), secondo quanto concordato con il Protocollo di intesa siglato tra Governo ed Organizzazioni Sindacali il 30 ottobre 2008.

Gli incrementi retributivi sono stati consentiti dalla legge finanziaria per l'anno 2009 (art. 2, comma 27, legge 203/2008), in parte anticipata dal d.l. 112/2008, che ha integrato le risorse già accantonate con la legge finanziaria per l'anno 2008 sufficienti a garantire solamente la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale (art. 3, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

I benefici di regime, nella citata misura complessiva del 3,2%, comprensivo degli incrementi delle componenti accessorie, decorrono dallo stesso anno 2009, secondo le seguenti percentuali:

- 0,4% per l'anno 2008, corrispondente alle risorse stanziare per l'indennità di vacanza contrattuale dalla legge finanziaria per l'anno 2008;
- 3,2%, a decorrere dall'anno 2009, corrispondente alla somma dei tassi di inflazione programmata del biennio. Tale incremento assorbe quello previsto per l'indennità di vacanza contrattuale 2008-2009.

Anche per la tornata contrattuale tuttora in corso di completamento, pertanto, il quadro di definizione delle risorse impiegabili, si è completato nel contesto della manovra per l'esercizio 2009, e quindi largamente "fuori" dall'arco temporale previsto dall'accordo sulla

politica dei redditi del 23 luglio 1993 (ora sostituito dall'accordo del 22 gennaio 2009, "adattato" al lavoro pubblico con la specifica Intesa del 22 aprile 2009).

Occorre considerare, tuttavia, l'incidenza, largamente positiva, di due fattori in controtendenza rispetto alle precedenti tornate contrattuali.

Innanzitutto il valore assunto quale parametro per la concessione dei benefici contrattuali, sintonizzato sull'inflazione programmata (fissato al 3,2% a regime, con concessione, per il primo anno, della sola IVC). Tale valore non ha costituito un mero referente di partenza, soggetto ad aggiustamenti "al rialzo" nel corso del periodo contrattuale di riferimento sulla base di paralleli negoziati politici, ma il parametro "conclusivo", attraverso il quale governare di fatto i benefici salariali (con qualche eccezione, costituita da autonomie territoriali e sanità, che hanno garantito un rinnovo percentualmente superiore al 3,2%, in quanto si è permesso l'utilizzo di risorse decentrate in presenza di situazioni di salute finanziaria e di particolari condizioni di virtuosità delle amministrazioni).

Tale politica economica, di particolare rigore, ha permesso l'avvio di una nuova stagione di moderazione salariale, che ha contenuto il rinnovo contrattuale nei limiti dell'inflazione programmata del biennio.

Inoltre, la decisione di anticipare alla manovra estiva (d.l. 112/2008) la quantificazione delle risorse e la successiva condivisione con le parti sociali attraverso il protocollo del 30 aprile 2008, ha consentito un solerte avvio delle trattative ed un recupero del ritardo del rinnovo contrattuale, che può essere esemplificato dalla successiva tabella: nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2009 alla data in cui viene presentata questa relazione (ottobre 2010) l'Aran ha sottoscritto ben 28 contratti (comprendendo in tale cifra sia i contratti quadriennali normativi che quelle retributivi biennali ma escludendo i contratti relativi ai "monocomparti" dell'art. 70, comma 4, del d.lgs. 165/2001).

*Stato di avanzamento della contrattazione nazionale relativo alla tornata contrattuale 2006-2009*

Si rappresenta, quindi, con la successiva tabella, la situazione contrattuale in essere al momento in cui viene licenziata questa Relazione.

**Tabella 16 – Stato di avanzamento della contrattazione nazionale**

<b>COMPARTI</b>		<b>AREE DELLA DIRIGENZA</b>
<b>MINISTERI</b>		
<i>Quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007</i>	CCNL sottoscritto il 14 settembre 2007	<b>AREA I:</b> CCNL sottoscritto il 12 febbraio 2010
<i>Secondo biennio economico 2008-09</i>	CCNL sottoscritto il 23 gennaio 2009	CCNL sottoscritto il 12 febbraio 2010
<b>REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI</b>		
<i>Quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007</i>	CCNL sottoscritto l'11 aprile 2008	<b>AREA II:</b> CCNL sottoscritto il 22 febbraio 2010
<i>Secondo biennio economico 2008-09</i>	CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009	CCNL sottoscritto il 3 agosto 2010
<b>SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>		
<i>Quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007</i>	CCNL sottoscritto il 10 aprile 2008	<b>AREA III:</b> CCNL sottoscritto il 17 ottobre 2008 <b>AREA IV:</b> CCNL sottoscritto il 17 ottobre 2008
<i>Secondo biennio economico 2008-09</i>	CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009	<b>AREA III:</b> CCNL sottoscritto il 6 maggio 2010 <b>AREA IV:</b> CCNL sottoscritto il 6 maggio 2010
<b>SCUOLA E AFAM</b>		
<b>SCUOLA</b>		<b>AREA V:</b>
<i>Quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007</i>	CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007	<i>Quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-09:</i>
<i>Secondo biennio economico 2008-09</i>	CCNL sottoscritto il 23 gennaio 2009	CCNL sottoscritti il 15 luglio 2010

**ISTITUZIONI DI ALTA  
FORMAZIONE ARTISTICA E  
MUSICALE – AFAM**

*Quadriennio normativo  
2006-2009 e primo biennio  
economico 2006-2007 e  
secondo biennio economico  
2008-09* CCNL sottoscritti il 4 agosto 2010

**ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E AGENZIE FISCALI**

**ENTI PUBBLICI NON  
ECONOMICI**

*Quadriennio normativo  
2006-2009 e primo biennio  
economico 2006-2007* CCNL sottoscritto il 1° ottobre 2007

**AGENZIE FISCALI**

*Quadriennio normativo  
2006-2009 e primo biennio  
economico 2006-2007* CCNL sottoscritto il 10 aprile 2008

**ENTI PUBBLICI NON  
ECONOMICI**

*Secondo biennio  
economico 2008-09* CCNL sottoscritto il 18 febbraio 2009

**AGENZIE FISCALI**

*Secondo biennio  
economico 2008-09* CCNL sottoscritto il 29 gennaio 2009

**AREA VI:**

*Quadriennio normativo 2006-2009  
e primo biennio economico 2006-  
2007; secondo biennio economico  
2008-2009*

CCNL sottoscritti il 21 luglio 2010

**ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA E UNIVERSITÀ**

**ENTI ED ISTITUZIONI DI  
RICERCA**

*Quadriennio normativo  
2006-2009 e primo biennio  
economico 2006-2007* CCNL sottoscritto il 13-05-2009

**UNIVERSITÀ**

*Quadriennio normativo  
2006-2009 e primo biennio  
economico 2006-2007* CCNL sottoscritto il 16-10-2008

**ENTI ED ISTITUZIONI DI  
RICERCA**

*Secondo biennio  
economico 2008-09* CCNL sottoscritto il 13-05-2009

**UNIVERSITÀ**

*Secondo biennio  
economico 2008-09* CCNL sottoscritto il 12-03-2009

**AREA VII:**

*Quadriennio normativo 2006-2009  
e primo biennio economico 2006-  
2007; secondo biennio economico  
2008-2009;*

CCNL sottoscritti il 28 luglio 2010

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***Quadriennio normativo**2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007* CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009*Secondo biennio economico 2008-09*

CCNL sottoscritto il 22 luglio 2009

**AREA VIII:***Quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007 ;secondo biennio economico 2008-2009*

CCNL sottoscritti il 4 agosto 2010

**SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI***Quadriennio normativo**2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007*

L'ipotesi di contratto collettivo è stata sottoscritta il 13 ottobre 2010

*Secondo biennio economico 2008-09*

L'atto di indirizzo è stato inviato all'ARAN

a) Come si può evincere dalla tabella che precede, con riferimento ai comparti di contrattazione collettiva, risultano conclusi tutti i contratti relativi al quadriennio normativo 2006-2009 ed ai relativi bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, fuorché quelli relativi alla tipologia autonoma dei segretari comunali e provinciali. Per questi ultimi è stata recentemente sottoscritta l'ipotesi di accordo per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007, mentre l'atto di indirizzo per il secondo biennio economico 2008-2009, acquisiti i positivi pareri di ANCI ed UPI, è stato inviato all'ARAN ai fini dell'apertura delle relative trattative.

In particolare, l'atto di indirizzo per il contratto relativo ai segretari comunali e provinciali, relativo al quadriennio 2006-2009 ed al I biennio economico 2006-2007, era stato inviato all'ARAN già il 17 aprile 2008, con l'indicazione di integrare lo stesso con il Protocollo di Intesa (Governo-Oo.Ss. di categoria) del 27 novembre 2007. I predetti atti hanno affidato al CCNL il compito di realizzare la compiuta valorizzazione delle funzioni svolte dai segretari ed hanno imposto un rigoroso intervento in termini di razionalizzazione e sistematizzazione della struttura retributiva attuale, con conseguente assorbimento di ogni emolumento o indennità economica accessoria a vario titolo corrisposta.

L'ipotesi di contratto, sottoscritta il 13 ottobre 2010, prevede, fra l'altro, nuove regole in materia di sanzioni disciplinari coerentemente alle previsioni del decreto n. 150 del 2009.

b) Per quanto riguarda la situazione relativa alle Aree del personale dirigenziale, che scontano il ritardo tradizionalmente legato alla prassi di iniziare le relative trattative solo allorché risultino definiti i CCNL dei comparti di contrattazione, l'ARAN ha stipulato con vigorosa celerità i relativi accordi, recuperando i ritardi in precedenza maturati.

## 6.6 La contrattazione integrativa

### 6.6.1 Contenuti, procedimenti e regole della contrattazione collettiva dopo la riforma del d.lgs. 150/2009

Anche la contrattazione collettiva integrativa è stata interessata, come già evidenziato (*infra* 6.1.), dalla complessiva riforma del lavoro pubblico.

Le norme contenute nel d.lgs. 150/2009, manifestano apertamente le preoccupazioni del legislatore che la contrattazione integrativa possa essere utilizzata in modo distorto rispetto alle finalità cui è preordinata ovvero in modo contrario alle finalità di contenimento della spesa pubblica.

Di seguito si descrivono, in modo dettagliato, gli istituti della contrattazione integrativa incisi dalla riforma.

Il comma 3-*bis* del nuovo art. 40, del d.lgs. 165/2001, riafferma, innanzitutto, la derivazione della contrattazione integrativa dalla contrattazione nazionale, che stabilisce a tal fine limiti, vincoli, materie, soggetti, procedimento e risorse economico-finanziarie per la contrattazione di secondo livello. I contratti integrativi sono in ogni caso tenuti a rispettare i “vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.

Il carattere inderogabile – a pena di nullità – del collegamento fra contratto nazionale ed integrativo è ribadito al comma 3-*quinquies* che stabilisce vincoli e sanzioni a garanzia dello stesso.

Tale norma vieta – confermando quanto già previsto dal testo previgente – la sottoscrizione di contratti integrativi contrastanti con i contratti collettivi ma anche di quelli che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Il particolare meccanismo di etero-integrazione contrattuale si applica, quindi, anche ai contratti integrativi nei casi in cui gli stessi derogano a disposizioni di legge imperative, a disposizioni del d.lgs. 165/2001 (sempre inderogabili per ammissione di legge), a disposizioni del contratto nazionale ovvero nei casi in cui i contratti integrativi disciplinano materie non espressamente devolute a tale livello negoziale.

In caso di superamento dei vincoli finanziari, accertato dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dal Dipartimento della funzione pubblica o dal Ministero dell'economia e delle finanze, è fatto "obbligo di recupero" nella sessione negoziale successiva.

Tali disposizioni si applicano a tutti i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di riforma.

#### *Finalizzazione della contrattazione integrativa a risultati ed obiettivi*

Il nuovo comma 3-*bis*, del suindicato articolo 40, ribadisce, innanzitutto, il carattere di doverosità della contrattazione integrativa, ma anche la sua "fisiologica" finalizzazione all'obiettivo del conseguimento di "adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici".

Si tratta, peraltro, di un obbligo già ricavabile dalla normativa pregressa ed in primo luogo dallo stesso d.lgs. 165/2001 che, all'art. 7, comma 5, vieta alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. Successivamente l'art. 67, comma 9, del d.l. 112/2008, convertito con la legge 133/2008, ha ribadito la necessità che ogni incremento attribuito attraverso la contrattazione collettiva integrativa assuma carattere selettivo e meritocratico, secondo un principio di "premieria, riconoscimento del merito e valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale". Da ultimo, l'art. 2, comma 32, della legge finanziaria per l'anno 2009 (legge 203/2008), ha espressamente vincolato la corresponsione della retribuzione accessoria "alla qualità, produttività e capacità innovativa" della prestazione.

Più in dettaglio, con riferimento alla finalizzazione a risultati ed obiettivi, nonché alla selettività delle erogazioni stabilite in sede di contrattazione integrativa - che costituiscono,

altrettanti vincoli insuperabili, a pena di nullità del contratto integrativo, con connessa responsabilità per danno erariale di coloro che li sottoscrivono o li applicano - le nuove norme del d.lgs. 150/2009, chiariscono:

- il necessario rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 165/2001, ai sensi del quale: “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;
- che la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della *performance* ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La norma per ultimo citata, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione di *performance* individuale; di *performance* organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di altrettanti *vincoli* per la contrattazione collettiva integrativa che, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori viene appositamente finalizzata a tale scopo;
- che a tali fini la contrattazione collettiva destina al trattamento economico accessorio collegato alla *performance* individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

#### *Poteri unilaterali delle amministrazioni pubbliche*

I contratti nazionali sono tenuti a prevedere un termine per la conclusione delle sessioni negoziali, alla scadenza del quale le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Inoltre, qualora non si raggiunga l'accordo per esigenze strettamente connesse al servizio pubblico, l'amministrazione ha la facoltà di provvedere “in via provvisoria”, sulle materie oggetto del mancato accordo, ciò fino alla successiva sottoscrizione.

Si tratta di disposizioni preposte ad evitare paralisi nelle materia ordinariamente oggetto di attività contrattuale decentrata, nell'interesse della continuità dell'azione amministrativa e del suo ottimale svolgimento.

Ovviamente agli atti adottati unilateralmente - in quanto gli stessi comportino spesa - si applicano le ordinarie procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste per i contratti integrativi.

#### *Finanziamento e distribuzione delle risorse*

Il successivo comma 3-*quater*, del nuovo art. 40, nuovamente nell'ottica "di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", chiarisce un importantissimo ed ulteriore ruolo della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, prevista dall'art. 13 del d.lgs. 150/2009.

La Commissione fornirà all'ARAN, entro il 31 maggio di ogni anno, una graduatoria di *performance* delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Queste/i verranno raggruppate/i in tre livelli di merito, ai fini della ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata.

A partire dalle prossime tornate contrattuali, quindi, le risorse per la contrattazione di secondo livello saranno distribuite in modo diseguale dalla contrattazione collettiva nazionale, in relazione ai risultati di *performance* ottenuti dalle stesse (*infra* 6.1.).

Il comma 3-*quinqües*, inoltre, disciplina i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. In particolare, le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, nonché gli enti locali possono destinare "risorse aggiuntive", alla contrattazione integrativa.

Tale rifinanziamento della contrattazione integrativa è comunque subordinato a vari limiti/condizioni:

- il primo riguarda la finalizzazione delle risorse, comunque da erogare secondo modalità meritocratiche nonché nel rispetto dei criteri di misurazione, valutazione e trasparenza delle *performance* e relativi a merito e premi, applicabili alle Regioni nei termini e con le modalità descritte dagli articoli 16 e 31 del d.lgs. 150/2009.

Tali articoli presuppongono, in ogni caso, un adeguamento ad una serie di principi relativi ai Titoli II e III dello stesso decreto legislativo;

- il secondo attiene ai limiti derivanti dai parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni (ad esempio delle leggi finanziarie);
- il terzo, in generale, riguarda i complessivi limiti derivanti dal rispetto dei vincoli di bilancio;
- il quarto limite deriva dagli strumenti di “codecisione”, come il patto di stabilità o/e analoghi strumenti per il contenimento della spesa;
- l’ultimo riguarda le prescrizioni della contrattazione nazionale, che deve comunque autorizzare l’integrazione delle risorse, stabilendo criteri e condizioni.

Per le amministrazioni per le quali opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (v. l’art. 41, comma 3, del d.lgs. 165/2001) la contrattazione collettiva è espressamente abilitata a disporre i criteri e i limiti finanziari nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate a premiare il merito e il miglioramento della *performance* dei dipendenti (v. l’art. 45, comma 3-*bis*), ricavando così il quadro normo-comportamentale e soprattutto finanziario in cui si dovrà esercitare la contrattazione integrativa.

La disposizione è ovviamente da leggersi in combinato disposto con il già commentato comma 3 dell’art. 40, che stabilisce il diretto collegamento, per competenza e valore, della contrattazione nazionale con quella integrativa, ma anche con il comma 3-*bis* che assicura il carattere selettivo e premiale alle erogazioni della contrattazione di secondo livello nell’interesse della produttività dei servizi pubblici.

Si rammenta, inoltre, che, in caso di superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo, accertato dalla Corte dei conti, dal Dipartimento della funzione pubblica o dal Ministero dell’economia e delle finanze, è fatto “obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva”.

#### *Relazioni di accompagnamento ed oneri di pubblicazione*

Ai sensi del comma 3-*sexies*, dell’art. 40 (nuovo testo), i contratti integrativi devono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa redatte sulla base degli schemi appositamente predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze

di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali. Tali relazioni devono essere certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-*bis*, comma 1 del medesimo d.lgs. 165/2001.

Nelle *more* della pubblicazione nei siti istituzionali degli “appositi schemi”, le amministrazioni sono comunque tenute ad utilizzare gli schemi già in uso, accompagnando, in ogni caso la relazione tecnica con una relazione illustrativa che evidenzi il significato, la *ratio* e gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva, la garanzia del servizio pubblico e l'interesse specifico della collettività interessata alla stipulazione del predetto contratto integrativo.

La relazione illustrativa, infatti, secondo la legge dovrà fra l'altro evidenziare gli effetti attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Al riguardo l'art. 40-*bis*, comma 4 del d.lgs. 165/2001 (nuovo testo), prevede che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare, in modo permanente, sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscono la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini:

- i contratti integrativi stipulati;
- la relazione tecnico-finanziaria;
- la relazione illustrativa;
- la certificazione degli organi di controllo;
- le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli schemi già approntati, ai fini dell'inoltro alla Corte dei conti (adempimento già previsto dall'art. 67 del d.l. 112/2008);
- gli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla contrattazione integrativa.

Con riferimento all'ultimo punto, il Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata, predisporrà un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività.

Tale modello e gli esiti della valutazione dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

Ovviamente, nelle more di tale predisposizione, le amministrazioni saranno esentate dalla pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti della valutazione.

Nei casi di mancata pubblicazione le amministrazioni sono soggette a sanzioni particolarmente incisive che influiscono sul finanziamento della contrattazione integrativa (divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa).

#### *Controlli in materia di contrattazione integrativa ed oneri di comunicazione*

L'art. 55 del d.lgs. 150/2009 sostituisce il testo dell'art. 40-*bis* del d.lgs. 165/2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non più "Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa" ma "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

Nell'articolo, in effetti, la materia dei controlli sulla contrattazione integrativa viene disciplinata con estrema ricchezza e puntualità sulla base del preciso invito contenuto nella legge delega (art.3, comma 2, *lett. h*), n. 6, della legge 15/2009), anche riconducendo a sistema le forme di controllo già esistenti ma contenute in testi normativi "esterni" al *corpus* normativo coordinato e consolidato nel d.lgs. 165/2001, cosiddetto "testo unico sul lavoro pubblico".

Vengono quindi previsti e disciplinati sia gli *organi* titolari del controllo che l'*iter di* certificazione degli stessi e la rilevazione del costo della contrattazione integrativa.

Tali disposizioni proseguono sulla scia di quanto dettato dall'art. 67, commi 7-12, del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, volto in particolare ad incrementare il flusso documentale sulla contrattazione collettiva ai fini di una maggiore conoscibilità e quindi giustiziabilità della stessa e, in questa prospettiva, ad implementare il sistema dei controlli, con il coinvolgimento anche della Corte dei conti.

In merito ai soggetti preposti al controllo, gli organi a tale fine individuati non mutano rispetto al passato ma vengono esplicitamente elencati: si tratta del collegio dei revisori dei conti, del collegio sindacale, degli uffici centrali di bilancio nonché degli "analoghi Organi previsti dai rispettivi ordinamenti".